REGOLAMENTO (UE) 2017/1547 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC. (1)
- Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 (3) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che ha aggiunto l'impresa «Porti marittimi di Crimea» all'elenco delle persone ed entità designate.
- Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1561 (*) che modifica la decisione 2014/145/PESC, con la quale ha introdotto una deroga per i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.
- È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 e la decisione (PESC) 2017/1561, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio è così modificato:

1) é inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»;

— 36 –

⁽¹) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16. (²) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono

o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)
(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(*) Decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145 PESC concernente misure

restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale).